

## SOVRAINDEBITAMENTO E PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI

Di Silvia Benelli e Barbara Chiarini

L'**esecuzione individuale**, in relazione al sovraindebitamento, assume una duplice funzione: procedura finalizzata al recupero del credito ma anche strumento di sollecitazione nei confronti del debitore, affinché quest'ultimo possa dare impulso alla liquidazione o alle altre procedure di composizione della crisi.

In tale quadro appare coerente l'avvertimento relativo alle procedure da sovraindebitamento che il nuovo art. 480 comma 2 c.p.c., modificato dall'art. 13 d.l. 83/2015, prevede come obbligatorio all'interno dell'atto di precetto:

*«Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore».*

Tale avvertimento, pertanto rappresenta al debitore la possibilità di ricorrere alla legge n. 3/2012 in primo luogo, per bloccare l'esecuzione minacciata dal precetto.

Tale possibilità pare essere consentita anche qualora il procedimento richiesto dal debitore è la liquidazione dell'unico bene posseduto dal medesimo qualora si tratti di un immobile sottoposto ad esecuzione forzata e già messo in vendita, purché non sia intervenuta l'aggiudicazione ed il pagamento del saldo prezzo <sup>1</sup>.

Quali sono, dunque, per il debitore, le tutele offerte dalla legge sul sovraindebitamento in relazione alle esecuzioni che potrebbero iniziare o che sono già pendenti?

### **Il divieto delle esecuzioni individuali nella legge n. 3/2012: aspetti sostanziali e processuali.**

In fase di apertura della procedura da sovraindebitamento, al debitore è consentita l'attivazione di un procedimento cautelare atipico, che si svolge *inaudita altera parte* e basato esclusivamente sul *fumus bonis iuris* rappresentato dalla sussistenza dei presupposti di ammissibilità (il *periculum in mora* deve reputarsi presunto)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Tribunale di Ravenna 24 marzo 2017. Fonte [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

<sup>2</sup> Articolo Crisi d'Impresa e Insolvenza 14 luglio 2018 Laura Durello, "Profili processuali del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento", in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2014, p. 651.

Il divieto delle esecuzioni individuali nella disciplina del sovraindebitamento, tuttavia, non è assoluto, ma prevede alcune eccezioni, a seconda della procedura incardinata dal debitore, per cui abbiamo due diversi livelli di tutela.

### **L'accordo di composizione della crisi e la liquidazione dei beni**

Le procedure dell'accordo di composizione della crisi ex art. 7 e della liquidazione ex art. 14-ter prevedono il blocco automatico di tutte le azioni esecutive (**c.d. automatic stay**).

Viene riprodotta, in sostanza, la regola generale prevista in materia di concordato preventivo dall'art. 168 l.f., ai sensi del quale *«Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore»*.

L'unica differenza riguarda il momento di attivazione dell'ombrello protettivo, che nella legge n. 3/2012 è posticipato al decreto di apertura della procedura.

Per quanto riguarda l'accordo, la norma di riferimento è l'art. 10 comma 2 lett. c). Con il decreto di ammissione e di fissazione dell'udienza il giudice *«dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili»*.

Il medesimo effetto automatico lo ritroviamo nella liquidazione atteso che, ai sensi dell'art. 14-quinquies comma 2 lett. b), il giudice, con il decreto di ammissione e di fissazione dell'udienza *«dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore»*

Inoltre dopo che è stata disposta l'apertura della liquidazione dei beni ex art.14 *quinquies*, il liquidatore Giudiziario ha facoltà di presentare istanza di improcedibilità delle esecuzioni immobiliari pendenti.<sup>3</sup>

Si registra in tale caso una un'incongruenza di previsione normativa, nella misura in cui si fa riferimento ad un momento e ad un istituto processuale che fanno eclatante difetto nel contesto della liquidazione: il legislatore, infatti dispone espressamente che il divieto vale *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione*

---

<sup>3</sup> Tribunale di Livorno 5 gennaio 2017, fonte: [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

*diventa definitivo*". Senonché la liquidazione non presuppone affatto l'emissione di un provvedimento di omologa, il che vuol dire che quel blocco delle esecuzioni non può non valere per tutta la durata della procedura. In tal senso, una volta decretata l'apertura della liquidazione dei beni nella procedura di sovraindebitamento ex art.14 *qui quies*, il liquidatore giudiziario nominato ha la facoltà di presentare istanza di improcedibilità della esecuzione immobiliare pendente.

L'effetto temporaneo del divieto relativo alle azioni esecutive (equiparabile alla sospensione dell'esecuzione) diventa permanente nel momento in cui il piano viene omologato.

Ovviamente, l'ombrello protettivo riguarda soltanto i creditori aventi titolo o causa anteriore, mentre i creditori posteriori restano liberi di soddisfare le loro pretese sui beni del debitore, almeno sino all'omologa.

La sanzione della nullità comporta che tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti restano improduttivi di effetti, anche nel caso in cui il piano non venga omologato.

In caso di violazione del divieto in discorso, da parte di uno dei creditori, il debitore può senz'altro proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione.

### **Si applica l'art. 41 TUB nell'ambito delle procedure da sovraindebitamento?**

Nella prassi accade spesso che si ricorra alle procedure da sovraindebitamento in presenza di un'esecuzione immobiliare già pendente, talvolta in fase avanzata (ad esempio già in fase di vendita delegata). In questi casi emergono alcune criticità, in quanto non c'è coordinamento tra la disciplina del sovraindebitamento e le altre leggi (legge fallimentare, codice di procedura civile, testo unico bancario, ecc.).

Una prima questione riguarda il subentro del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare ed in particolare l'eventuale applicazione, in queste ipotesi, dell'art. 41 TUB.

La questione è stata affrontata recentemente dal Tribunale di Modena, il quale ha escluso l'applicazione della norma sopra richiamata nell'ambito delle procedure da sovraindebitamento<sup>4</sup>.

Come è noto l'art. 41 comma 2 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) predispone in favore del creditore fondiario un privilegio processuale nell'ambito del fallimento, per cui:

*“L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire*

---

<sup>4</sup> Tribunale di Modena, 1 giugno 2017. Il Tribunale, nel caso di specie, ha rigettato l'istanza del creditore fondiario, che rivendicava il proprio diritto di pro-seguire l'espropriazione ex art. 41 TUB dopo l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

*nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento”.*

Si tratta, come precisato dalla giurisprudenza<sup>5</sup>, di un privilegio processuale, che consente alla banca, in caso di fallimento del debitore, di iniziare o proseguire la propria azione individuale e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata nei limiti del proprio credito. Nello stesso tempo, la banca resta tenuta a presentare istanza di insinuazione al passivo del fallimento, se vuole rendere definitiva l'assegnazione<sup>6</sup>. Secondo il Tribunale di Modena, dunque, il privilegio per la banca può trovare applicazione esclusivamente nel fallimento, essendo la norma in commento di stretta interpretazione. Del resto, nella disciplina sul sovraindebitamento non sono previste deroghe al principio **dell'automatic stay**, diversamente da quanto previsto per il fallimento dall'art. 51 l.f.<sup>7</sup>

Nelle ipotesi in cui il liquidatore dovesse optare per il subentro nella procedura esecutiva immobiliare, allora, il ricavato della vendita andrà incassato direttamente dal liquidatore e ripartito alla massa. Una volta effettuata la distribuzione, l'esecuzione verrà estinta.

### **L'eventuale aggiudicazione dell'immobile può essere revocata in caso di apertura della procedura da sovraindebitamento?**

La questione è stata affrontata recentemente dal Tribunale di Potenza<sup>8</sup>. Secondo il Tribunale, in virtù del principio della intangibilità dell'aggiudicazione, che trova fondamento nell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., l'aggiudicazione rimarrebbe valida e il giudice dell'esecuzione dovrebbe emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo. Pertanto se l'aggiudicazione resta ferma e valida, è senz'altro ammissibile che il giudice dell'esecuzione possa emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo, in quanto atto dovuto, non già atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione.

Ovviamente, in caso di omologazione del piano, il prezzo che verrà pagato non potrà essere assegnato al creditore precedente, ma andrà a beneficio di tutti i creditori.

Ai sensi della norma sopra richiamata (art.187 bis disp. Att. Cpc) *«In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano*

---

<sup>5</sup> Sentenza Cassazione del 29 maggio 2008 n. 13996.

<sup>6</sup> Sentenza Cassazione del 30 marzo 2015 n. 6377.

<sup>7</sup> Come è noto l'art. 51 l.f. dispone che «Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nel fallimento».

<sup>8</sup> Tribunale di Potenza, 6 marzo 2017. Nel caso di specie al Tribunale veniva chiesto di omologare un piano del consumatore in pendenza di una procedura esecutiva immobiliare il cui bene, nel corso della procedura, era stato aggiudicato, ma non ancora trasferito

*fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti».*

L'interpretazione del Tribunale di Potenza trova conforto nella giurisprudenza di legittimità. (Cass., 30 gennaio 2009 n. 2433.)